

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'anatocismo applicato al rapporto di conto corrente sino all'1.7.2000 e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma complessiva di € 4.556,41 al lordo della ritenuta fiscale, oltre agli interessi legali dal 24.6.2008 al saldo;
- 2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, da distrarre in favore del procuratore antistatario, che liquida in € 2.100,00 per compenso, € 170,00 per spese, oltre iva e c.p.a.; pone le spese della c.t.u., liquidata con separato decreto, interamente a carico della convenuta.

Milano, 2 novembre 2012

Il Giudice
dott. ANTONELLA COZZI

